



Linee guida per l'attivazione dei corsi di perfezionamento
(Artt. 16 e 17 del D.P.R. n.162/82 - Art. 6 della Legge n.341/90)
Approvate con delibera del Senato accademico del 29/05/2013, n.123

1. I Corsi di perfezionamento sono attivati, durante l'anno accademico, presso i dipartimenti, su delibera dei relativi consigli e con provvedimento del Direttore, eventualmente anche sulla base di convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. I Dipartimenti che gestiscono i corsi, sia per l'aspetto amministrativo che didattico, devono conformarsi ai sotto indicati punti:

A) la partecipazione al corso di perfezionamento può dar luogo all'acquisizione di un numero massimo di dodici CFU che si ottengono a seguito di una verifica finale per il conseguimento del titolo di perfezionamento. Ogni CFU deve comprendere almeno sei ore di lezione frontale.

B) la proposta di attivazione dei corsi di perfezionamento, approvata con delibera del Consiglio di dipartimento, deve contenere:

- l'indicazione del dipartimento proponente;
- gli estremi della delibera del Consiglio del dipartimento di afferenza che approva l'attivazione del corso;
- l'individuazione delle strutture per l'attività didattica;
- gli obiettivi del corso;
- la durata del corso, il totale del monte-ore previsto e la data di inizio e di fine delle attività; il
- totale dei CFU che si acquisiscono al momento del conseguimento dell'attestato finale;
- il titolo di studio di livello universitario previsto per l'ammissione e altri eventuali requisiti;
- la descrizione dei contenuti formativi e l'articolazione dell'attività didattica del corso (esercitazioni, tirocini, attività di laboratorio, ecc., individuazione della tipologia della prova di fine corso);
- l'obbligo di frequenza, pari almeno al settanta per cento del totale dell'impegno orario previsto;
- il numero minimo e massimo di iscrivibili;
- il contributo pro-capite previsto per l'iscrizione;
- le modalità della prova selettiva per l'ammissione al corso; tale prova dovrà essere effettuata solo nel caso che il numero di domande sia superiore al numero massimo degli iscrivibili;
- il termine di scadenza della domanda di ammissione;
- la composizione del Consiglio del corso con l'individuazione del Direttore;
- il rilascio di un attestato di perfezionamento a firma del Direttore del corso sul quale saranno riportati i CFU acquisiti.

C) La contribuzione degli iscritti ai corsi di perfezionamento dovrà essere versata all'Ateneo (*). Il dipartimento, nel bando per l'ammissione al corso, provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie al pagamento predetto.

L'Ateneo tratterà il dieci per cento sulla quota complessiva effettivamente versata dagli iscritti e provvederà a trasferirne il novanta per cento al dipartimento.

D) Gli iscritti ai corsi di perfezionamento possono usufruire del servizio mensa erogato direttamente dall'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario (DSU).

E) A conclusione del corso, agli iscritti, che a giudizio del Consiglio, abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato un attestato di frequenza "non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni e nell'ambito della ricerca scientifica" (art.17,

comma 3 del D.P.R. n. 162/1982) firmato dal Direttore del corso. Tale attestato deve indicare il numero di CFU acquisiti a seguito della verifica finale.

F) Il bando che regola l'ammissione al corso nonché altri dati utili relativi al corso di perfezionamento, (sede di afferenza, direttore, requisiti, obiettivi, data inizio del corso ecc...) devono essere pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

() La contribuzione deve essere versata all'Ateneo in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario. La causale sarà costituita dalle ultime tre cifre del sottoconto riferito al dipartimento, sede di afferenza del corso, alle quali dovrà seguire un codice identificativo del corso di perfezionamento.*